

DELIBERAZIONE N. 30

DATA 10-09-2020

COMUNE DI FARINI

Provincia di Piacenza

oooooooooooo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: determinazione delle tariffe TARI anno 2020

L'anno **duemilaventi** addì dieci del mese di settembre, alle ore 18:00, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BRUZZI GIUSEPPE	A	FIGONI MIRKO	P
BRACCHI GIOVANNI	A	DELMOLINO GIORGIO	P
SARTORI CLAUDIA	A	MAZZOCCHI ANTONIO	P
CORDANI CRISTINA	P	POGGIOLI CRISTIAN	P
SARTORI GIANCARLO	P	GAMBAZZA MARCO	A
POGGIOLI PATRIZIA	A		

Partecipa il SEGRETARIO REGG.TE, dott. GIOVANNI DE FEO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **POGGIOLI CRISTIAN** – **sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

- Deliberazione C.C. n. 30 del 10-09-2020

OGGETTO: determinazione delle tariffe TARI anno 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche e integrazioni ha previsto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad

omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO che l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 in sede di conversione ha in primo luogo previsto che, *«per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 30 settembre 2020»*;

CONSIDERATO altresì che il successivo comma 5 dello stesso articolo stabilisce che:

“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

EVIDENZIATO che il piano finanziario 2020 verrà approvato entro il 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe TARI 2020, il Consiglio Comunale, alla luce di tali nuove disposizioni, intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 D.L. 18/2020, confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019 approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07/03/2019 e riservandosi di ripartire, in tre anni a decorrere dal 2021, l'eventuale conguaglio risultante tra i costi del PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

VISTA la deliberazione di C.C. del 28/03/2019 n. 9, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;

VISTI il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. N. 28 in data odierna;

ACQUISITI i pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Ufficio Ambiente;

- in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Servizio Tributi;
- in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;
CON votazione unanime e favorevole:
presenti n. 6 favorevoli n. 6

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di dare atto** che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale intende confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019 determinate con deliberazione di C.C. del 28/03/2019 n. 9;
- **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2020;
- **di riservarsi**, di approvare il piano finanziario 2020 secondo le disposizioni di cui alla delibera 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF entro il 31/12/2020 e di effettuare il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata.

DELIBERA

Con separata e unanime votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D. Lgs. 267/2000

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
POGGIOLI CRISTIAN
firmato con firma digitale
art. 21 D.Lgs. 82/2005

IL SEGRETARIO REGG.TE

Dott. GIOVANNI DE FEO
firmato con firma digitale
art. 21 D.Lgs. 82/2005

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta eseguibile in data 10-09-2020 per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. n. 267/00

Farini, li

IL SEGRETARIO REGG.TE

Dott. GIOVANNI DE FEO
firmato con firma digitale
art. 21 D.Lgs. 82/2005
